**BOZZE DI STAMPA**
**19 maggio 2017**
**N. 1**

# SENATO DELLA REPUBBLICA

**XVII LEGISLATURA**

## Modifiche agli articoli 317, 319-*ter*, 346 e 346-*bis* del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria (2291)

## EMENDAMENTI

### Art. 1.

**1.1**
CAPPELLETTI

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modifiche all'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione e di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria)*

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: ''589-*bis*.'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché 317, 318, 319, 319-*ter*, 346 e 346-*bis*''.

2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

''La prescrizione cessa comunque di operare dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale''».

Tip. Senato

**1.2**
STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole:* «aumentata fino alla metà» *con le seguenti:* «aumentata da un terzo fino alla metà».

---

**1.0.1**
CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

*(Modifiche all'articolo 317-*bis *del codice penale in materia di interdizione dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per determinati reati)*

1. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 317-*bis*. – *(Pene accessorie).* – Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 640-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter*, e 648-*ter*.1 del codice penale, nonché 2635 del codice civile, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale''».

---

**1.0.2**
CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

*(Modifiche all'articolo 317-*bis *del codice penale, in materia di interdizione dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per determinati reati contro la pubblica amministrazione e reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria)*

1. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 317-*bis*. - *(Pene accessorie)*. – Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346 e 346-*bis* conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale''».

---

**1.0.3**

CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

*(Modifiche all'articolo 318 del codice penale)*

1. All'articolo 318 del codice penale, le parole: ''da uno a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da quattro a otto anni''».

---

**1.0.4**

CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

*(Modifiche all'articolo 319 del codice penale)*

1. All'articolo 319 del codice penale, le parole: ''da sei a dieci anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da sei a dodici anni''».

---

## Art. 2.

**2.3**
STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole:* «aumentate fino alla metà» *con le seguenti:* «aumentate da un terzo fino alla metà».

---

**2.500**
IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso* «Art. 319-*ter*» *sostituire le parole:* «un appartenente al personale amministrativo ausiliario del magistrato» *con le seguenti:* «un ausiliario del giudice o del pubblico ministero,».

---

**2.501**
IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso* «Art. 319-*ter*» *sostituire le parole:* «un appartenente al personale amministrativo ausiliario del magistrato» *con le seguenti:* «un appartenente al personale amministrativo degli uffici giudiziari,».

---

## Art. 3.

**3.100**
CAPPELLETTI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 319-*quater* del codice penale, primo comma, sostituire le parole: "dieci anni e sei mesi" con le seguenti: "dodici anni"».

---

**3.0.100**

CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis*.**

*(Inserimento dell'articolo 322-*bis.*1 in materia di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione e di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria)*

1. Dopo l'articolo 322-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

''Art. 322-*bis.1* – *(Disposizioni in materia di prescrizione per taluni reati).* – Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322-*bis*, 346 e 346-*bis* la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di primo grado''».

---

**Art. 4.**

**4.100**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso, le parole:* «aumentate fino alla metà» *sono sostituite dalle seguenti:* «aumentate da un terzo fino alla metà».

---

**Art. 5.**

**5.100**

CAPPELLETTI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01) all'articolo 346-*bis* del codice penale, al primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei"».

---

**5.101**

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole:* «fino alla metà» *con le seguenti:* «da un terzo fino alla metà».

---

**5.0.100**

BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Estensione delle operazioni sotto copertura)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: ''i delitti previsti dagli articoli'', sono inserite le seguenti: ''314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*,''.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322 e 322-*bis* del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

---

**5.0.101**

BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Operazioni sotto copertura)*

1. All'articolo 9, comma l, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n.146, dopo le parole: ''i delitti previsti dagli articoli'', sono inserite le seguenti: ''314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*,''».

---

**5.0.103**
CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-*bis*.**

*(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblica amministrazione)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti: modificazioni:

*a)* all'articolo 316, primo comma, le parole: ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da un anno a quattro anni'';

*b)* all'articolo 316-*bis*, primo comma, le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità'';

*c)* all'articolo 316-*ter*, primo comma, le parole: ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti'';

*d)* all'articolo 318, le parole: ''da uno a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da quattro a otto anni'';

*e)* all'articolo 319, le parole: ''da sei a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: ''da sei a dodici anni'';

*f)* all'articolo 319-*quater*, primo comma, le parole: ''dieci anni e sei mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''dodici anni'';

*g)* all'articolo 322-*quater*, le parole: ''pari all'ammontare'' sono sostituite dalle seguenti: ''non inferiore al doppio dell'ammontare''».

€ 1,00